

Art. 1 OGGETTO

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite effettuate da VALVOMECH Srl con sede in Italia, 13019 Varallo (VC), Z.I. Roccapietra, Via Tagliaferro 1/1, (di seguito "VENDITORE" o "VALVOMECH") con qualsiasi acquirente dei suoi prodotti (di seguito "ACQUIRENTE").
- 1.2. I termini e le condizioni indicate nelle presenti condizioni generali di vendita (di seguito "Condizioni Generali") integrano qualsiasi conferma d'ordine effettuata dal VENDITORE (di seguito "Conferma d'Ordine") in risposta a qualsiasi ordine effettuato dall'ACQUIRENTE (di seguito "Ordine").
- 1.3. In particolare, le specifiche tecniche del disegno e i materiali (di seguito "Specifiche Tecniche") dei prodotti di VALVOMECH (qui di seguito i "Prodotti") saranno indicati in ciascuna Conferma d'Ordine con riferimento al catalogo disponibile sul sito di VALVOMECH www.valvomech.it/.
- 1.4. La Conferma d'Ordine unitamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà considerata accettata dall'ACQUIRENTE al più tardi quando i Prodotti saranno consegnati all'ACQUIRENTE.
- 1.5. Qualsiasi modifica alle Specifiche Tecniche e/o ai termini e alle condizioni indicati nella Conferma d'Ordine e nelle Condizioni Generali dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti.
- 1.6. L'ACQUIRENTE dovrà seguire, nelle operazioni concernenti l'installazione, le istruzioni indicate nel manuale tecnico di VALVOMECH per l'installazione dei Prodotti (se previsto) che è disponibile sul sito di VALVOMECH www.valvomech.it/.
- 1.7. E' fatto divieto all'ACQUIRENTE, ai sensi del Reg.UE 833/2014 come modificato dal Reg UE 2878/2023, di riesportare i Prodotti - a qualsivoglia titolo- nel territorio della Federazione Russa. In caso di violazione di tale divieto, l'ACQUIRENTE sarà tenuto a corrispondere al VENDITORE, una penale pari al 10% del prezzo del Prodotto.

Art. 2 PREZZO, PAGAMENTO E CONSEGNA

- 2.1 Il Prezzo di acquisto (di seguito "Prezzo di Acquisto") dei Prodotti sarà quello indicato nella Conferma d'Ordine.
- 2.2 L'ACQUIRENTE pagherà al VENDITORE il Prezzo di Acquisto secondo i termini e le condizioni indicate nella Conferma d'Ordine. Le Parti negozieranno in buona fede modifiche del Prezzo di Acquisto, qualora l'esecuzione del contratto diventi eccessivamente onerosa a causa dell'aumento della materia prima o di un evento al di fuori del ragionevole controllo del VENDITORE e imprevedibile al momento della stipula del contratto. Qualora non si raggiunga un accordo scritto su tale modifica entro 2 (due) settimane dalla notifica, il VENDITORE potrà risolvere il contratto con effetto immediato.
- 2.3 I termini di pagamento di ogni singola vendita saranno indicati nella Conferma d'Ordine.
- 2.4 I Prodotti rimarranno di proprietà del VENDITORE fino al completo pagamento da parte dell'ACQUIRENTE.
- 2.5 Se non diversamente previsto nella Conferma d'Ordine, il VENDITORE deve consegnare i Prodotti secondo il termine di resa FCA presso lo stabilimento del VENDITORE Incoterms ICC 2020 e secondo gli altri termini o condizioni previste nella Conferma d'Ordine.
- 2.6 Il mancato pagamento entro il termine indicato nella Conferma d'Ordine darà diritto al VENDITORE a esperire qualsivoglia rimedio di natura legale e ad agire per il risarcimento dei danni.
- 2.7 Il termine di consegna indicato nella Offerta/Conferma d'Ordine può essere significativamente ritardato a causa di eventi relativi a difficoltà nell'approvvigionamento o nella logistica delle materie prime e/o dei componenti dei Prodotti. E' escluso qualsiasi risarcimento per il ritardo di cui sopra.
- 2.8 In caso di ritardo nella presa in consegna da parte dell'ACQUIRENTE, che non sia imputabile a colpa del VENDITORE, quest'ultimo avrà il diritto di immagazzinare la merce consegnata a spese dell'ACQUIRENTE e di fatturare i costi aggiuntivi che gli derivano dal ritardo (ad es. in relazione a riprogrammazione, straordinari ecc.) unitamente a qualsiasi altro danno.

Art. 3 GARANZIE DEL VENDITORE

- 3.1 Il VENDITORE garantisce che i Prodotti saranno privi da difetti di materiale e di lavorazione e saranno conformi alle Specifiche Tecniche descritte nella Conferma d'Ordine e/o sul sito VALVOMECH www.valvomech.it/, a condizione che l'ACQUIRENTE si attenga alle istruzioni del VENDITORE indicate nel Manuale Tecnico

VALVOMECH di Installazione dei Prodotti (se previsto) disponibile sul sito di VALVOMECH www.valvomech.it/.

- 3.2 Le Specifiche Tecniche dei Prodotti indicate nell'Offerta e/o nel catalogo VALVOMECH sul sito di VALVOMECH devono essere rigorosamente esaminate dall'ACQUIRENTE al momento della presa in consegna. Nel caso in cui l'ACQUIRENTE, durante l'installazione dei Prodotti, non segua le istruzioni indicate nel Manuale Tecnico di Installazione VALVOMECH (se previsto), l'ACQUIRENTE sarà considerato inadempiente e la garanzia non sarà applicabile.
- 3.3 La non conformità riguarda la differenza tra i Prodotti e le Specifiche Tecniche indicate nel catalogo disponibile sul sito VALVOMECH www.valvomech.it/ e in ciascuna Conferma d'Ordine.
- 3.4 Il VENDITORE garantirà i Prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla consegna dei Prodotti. L'ACQUIRENTE dovrà comunicare per iscritto al VENDITORE i difetti riscontrati entro 8 (otto) giorni dalla consegna. Qualsiasi reclamo di non conformità presentato dall'ACQUIRENTE dovrà indicare per iscritto la parte o il componente difettosi del Prodotto, fornendo una specifica fotografia e descrizione del malfunzionamento allegando un test report completo. E' indispensabile indicare i riferimenti della spedizione, numero d'ordine e data di consegna. I pezzi oggetto del reclamo dovranno essere resi previa autorizzazione scritta del Venditore se non diversamente concordato.
- 3.5 L'obbligo del VENDITORE ai sensi della presente garanzia è limitato alla sostituzione dei Prodotti. Qualsiasi ulteriore costo e risarcimento del danno è escluso.

Art. 4. RISERVATEZZA, MARCHI DEL VENDITORE, SOFTWARE E DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALI

- 4.1 Il VENDITORE e l'ACQUIRENTE concordano che la denominazione, i marchi del VENDITORE, i disegni industriali ed i diritti di proprietà industriale saranno utilizzati dall'ACQUIRENTE ai soli fini dell'utilizzo dei Prodotti fatta salva la preventiva autorizzazione scritta del VENDITORE.
- 4.2 L'ACQUIRENTE concorda che tutto il *know-how*, i modelli, i disegni e le informazioni riservate del VENDITORE relative ai Prodotti sono di proprietà del VENDITORE e non saranno divulgate dall'ACQUIRENTE a terzi senza il preventivo consenso scritto del VENDITORE.

Art. 5. FORZA MAGGIORE

- 5.1 Il VENDITORE non è responsabile per qualsiasi inadempimento incluso, a titolo meramente esemplificativo, il ritardo nella consegna o la mancata consegna, il cui inadempimento è causato da eventi al di fuori del ragionevole controllo di detta parte "Evento di Forza Maggiore", inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il ritardo o la mancata consegna da parte dei fornitori della materia prima e/o l'aumento del prezzo delle materie prime e/o dei componenti per più del 5%, sospensioni di o difficoltà nei trasporti, scioperi, *lockdown*, pandemie, epidemie, controversie di lavoro di qualsiasi tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, rivolte, guerra (dichiarata e non), sommosse, ritardo dei vettori, sequestri governativi, embarghi.
- 5.2 Nel caso in cui si verifichi uno dei fatti di cui sopra, la Parte colpita da tale fatto di forza maggiore dovrà notificare all'altra parte l'impossibilità di eseguire i propri obblighi in quel momento. Pertanto, le Parti negozieranno una nuova consegna e/o un nuovo prezzo tenendo conto dell'aumento delle materie prime, dell'energia e/o dei componenti o delle difficoltà derivanti dalla logistica nella consegna dei Prodotti. Nel frattempo, le Parti sono autorizzate a sospendere qualsiasi adempimento dei loro obblighi per una durata di due mesi. Una volta scaduto tale periodo di tempo, ogni Parte può risolvere il contratto.

Art. 6. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 6.1 Al presente Contratto si applica la legge italiana salvo quanto previsto dalle singole clausole del presente Contratto con esclusione della Convenzione di Vienna sulla Vendita internazionale di merci firmata a Vienna in data 11 aprile 1980.
- 6.2 Ogni controversia derivante dal presente contratto con acquirenti aventi la loro sede al di fuori dell'Unione Europea sarà decisa da un arbitro unico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.
- 6.3 Per ogni controversia derivante dal presente contratto con acquirenti aventi la loro sede nell'Unione Europea avrà la giurisdizione esclusiva il Tribunale di Vercelli (Italia).